

## Art. VI.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e  
la Cassa Nazionale di Previdenza, potranno affidare  
all'Istituto liquidatore, ~~nei limiti e nei modi che~~  
~~saranno concordati con speciali convenzioni~~, la gestion  
e la liquidazione di parte del patrimonio ad esse  
spettanti. *prof. ...*